

ASEC Trade S.r.l.

LOTTO 4

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ
CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI

CIG Z7922B0CBB

Polizza D&O n°

Tra: ASEC TRADE S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
della ASEC S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

Partita I.V.A./C.F.: 03973800877

con sede in : Via Cristoforo Colombo, 150/B - 95121 Catania

e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: _____

si stipula la presente:

POLIZZA D&O Numero

Contraente: ASEC TRADE S.r.l.

Assicurato: Come da condizioni di polizza

Sede Legale: Via Cristoforo Colombo, 150/B - 95121 Catania

Broker: Willis Italia S.p.A.

Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 30/05/2018

Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 30/05/2019

Scadenze annuali: Ore 24:00 del 30/05

Frazionamento: Annuale

Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO

SCHEDA DI COPERTURA

A) Periodo di retroattività	Illimitato
B) Massimale	EURO 3.000.000,00= per sinistro ed in aggregato annuo: Le spese legali sostenute per resistere all'azione del danneggiato sono pari al 25% del massimale sopra indicato, in eccesso allo stesso, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile Italiano.
C) Franchigia per la sola Copertura B)	nessuna
D) Limiti territoriali	Mondo Intero escluso USA e Canada
E) Periodo di Osservazione	12 mesi: premio addizionale 50% del premio imponibile annuo 24 mesi: premio addizionale 75% del premio imponibile annuo 36 mesi: premio addizionale 100% del premio imponibile annuo
F) Sottolimito per Indagini ed Esami	20% del massimale ma non oltre EUR €500.000 per sinistro ed in aggregato
G) Sottolimito per Costi di difesa da inquinamento	20% del massimale ma non oltre EUR €500.000 per sinistro ed in aggregato
H) Sottolimito per spese di pubblicità	20% del massimale ma non oltre EUR €250.000 per sinistro ed in aggregato
I) Estensione automatica alle nuove controllate	30% del Totale Attivo consolidato della Contraente
L) Esclusione Socio di maggioranza	NO
M) Estensione Società Partecipate (Elenco posizioni ricoperte)	NO

DEFINIZIONI

AMMINISTRATORE	Qualsiasi persona fisica che ricopra la carica di Amministratore o membro del Consiglio di Gestione della Contraente . Si intendono altresì ricompresi in questa definizione tutti i soggetti che ricoprono presso società di diritto estero funzioni equipollenti;
ASSICURATO/I	<p>I soggetti che durante il Periodo di Assicurazione esercitano o eserciteranno le funzioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Contraente.</p> <p>La qualifica di assicurato e' estesa anche ai soggetti che hanno esercitato le suddette funzioni posteriormente alla data di retroattività indicata nel frontespizio al punto D).</p> <p>Sono inoltre assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> § I componenti dell'organismo di vigilanza (D.lgs 231/2001) § Il dipendente responsabile della sicurezza (Dlgs 81/2008) § Il dipendente responsabile della redazione dei documenti contabili (Legge 262/2005) § Il dipendente responsabile della privacy (Dlgs 196/2003) § Tutti i dipendenti per l'estensione ai sinistri in materia di lavoro o qualora riconosciuti responsabili quali amministratori di fatto o qualora convenuti in solido con un Amministratore, un Sindaco o un Dirigente.
ASSICURATORE	La Compagnia di Assicurazione che sottoscrive la presente polizza;
ATTI DANNOSI	<p>Ogni azione o omissione, anche se originata da colpa grave, commessa, tentata o presumibilmente commessa o tentata prima o durante il periodo assicurativo, da qualsiasi assicurato nell'ambito della propria funzione in seno alla società.</p> <p>Più atti dannosi connessi continuati ripetuti o collegati nella loro causa, sono considerati come un unico atto dannoso.</p>
CONTRAENTE	La Società che stipula la presente polizza, indicata nel Frontespizio di Polizza, ed ogni sua Società Controllata .
COSTI DI DIFESA	Parcelle, costi, onorari, inclusi i costi sostenuti per la costituzione di cauzioni o fidejussioni, spese legali (sostenute in qualsiasi grado di giudizio), tecniche o giudiziarie, sostenute dall' Assicurato per la difesa, la resistenza, valutazione o transazione di un Sinistro . Le spese legali sostenute per resistere all'azione del

danneggiato sono pari al 25% del massimale, in eccesso allo stesso, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile Italiano.

DANNI PATRIMONIALI

Qualsiasi pregiudizio economico per il quale gli **Assicurati** siano ritenuti responsabili a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione, in seguito ad un **Richiesta di Risarcimento** avanzata da terzi nei confronti degli **Assicurati** medesimi;

DIRIGENTE

Qualsiasi persona fisica a cui siano delegate da un **Amministratore** o dalla **Contraente** funzioni manageriali o di supervisione,

FRANCHIGIA

La parte di danno che l'**Assicurato** tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dal risarcimento.

INQUINAMENTO

La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza che sia dannosa per l'ambiente compresi tra gli altri, radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo e amianto.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il periodo indicato nel Frontespizio al punto B)

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo indicato al punto H) del Frontespizio e che viene normato dall'articolo 4 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

RICHIESTA DI RISARCIMENTO

i) Qualsiasi richiesta avanzata per iscritto nei confronti di un Assicurato;

ii) Qualsiasi procedimento giudiziale civile, penale o amministrativo intentato nei confronti dell'**Assicurato** al fine di ottenere il risarcimento di **Danni Patrimoniali**;

iii) Qualsiasi circostanza di cui gli **Assicurati** vengano a conoscenza e che presumono possa dar seguito ad azioni definite ai punti i) e ii);

SINDACO

Qualsiasi persona fisica che ricopre la carica di **Sindaco** o membro del Consiglio di Sorveglianza o membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione della **Contraente**. Si intendono altresì ricompresi in questa definizione tutti i soggetti che ricoprono presso società di diritto estero funzioni equipollenti;

SINISTRO

Ogni **richiesta di risarcimento** notificata dall'**Assicurato** all'**Assicuratore** durante il periodo di assicurazione che tragga origine da un **atto dannoso** commesso da un **Assicurato**.

SOCIETÀ CONTROLLATA

Qualsiasi entità controllata dalla **Contraente**, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile

SOCIETÀ PARTECIPATA

Qualsiasi entità di cui la **Contraente** detenga, direttamente o indirettamente, quote o azioni, con esclusione delle **Società Controllate**.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Previo il pagamento del Premio indicato nel Frontespizio, preso atto di quanto sottoscritto nella Proposta firmata che unitamente ai documenti di dettaglio forma parte integrante della presente Polizza, l'**Assicuratore** ai termini, limiti e condizioni della presente Polizza si obbliga a:

Copertura A

Tenere indenni gli **Assicurati** di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento per **Danni Patrimoniali** cagionati a terzi, a seguito di **Richieste di risarcimento** avanzate per la prima volta nei loro confronti e notificate all'**Assicuratore** durante il **Periodo di Assicurazione** (o durante il **Periodo di Osservazione**, se previsto) e che traggano origine da **atti dannosi** commessi durante il **Periodo di Assicurazione** o, fermo quanto previsto dall'articolo 15.f) delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, durante il periodo di retroattività.

Copertura B

Tenere indenne la **Contraente** di quanto questa sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento per **Danni Patrimoniali** cagionati a terzi dagli **Assicurati**, a seguito di **Richieste di risarcimento** avanzate per la prima volta nei loro confronti e notificate all'**Assicuratore** durante il **Periodo di Assicurazione** (o durante il **Periodo di Osservazione**, se previsto) e che traggano origine da **Atti Dannosi** commessi dagli **Assicurati** durante il **Periodo di Assicurazione** o, fermo quanto previsto dall'articolo 15.f) delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, durante il periodo di retroattività, ma esclusivamente nel caso la Contraente abbia o debba tenere indenni gli Assicurati.

ART. 2- COSTI DI DIFESA ED ALTRE SPESE

A) L'**Assicuratore** si impegna ad anticipare all'**Assicurato** i **Costi di difesa** relativi alla definizione di ogni **Sinistro** riferito all'oggetto della presente Assicurazione.

Inoltre,

B) In caso di imputazioni penali, incluse quelle per fatto doloso, sono a carico dell'**Assicuratore**, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**. In caso di condanna penale dell'**Assicurato** passata in giudicato, l'**Assicurato** si impegna a rimborsare all'**Assicuratore** i **Costi di difesa** dallo stesso sostenuti.

L'**Assicuratore** non riconosce spese sostenute dall'**Assicurato** per i legali o i tecnici che non siano da esso designati o con lo stesso concordati.

C) L'**Assicuratore** s'impegna con la presente polizza, a coprire le eventuali spese legali derivanti dall'obbligo per legge degli **Assicurati** di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili svolti nei confronti della **Contraente**, in sede penale, amministrativa o regolamentare da qualsiasi competente autorità pubblica.

L'estensione C) di cui sopra deve intendersi prestata fino a concorrenza di un sottolimito pari all'ammontare indicato nel Frontespizio al punto I) e s'intende come massimale per **Sinistro** e per **Periodo di Assicurazione** e non in aggiunta al massimale globale di polizza indicato nel Frontespizio.

ART. 3- INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalla data di decorrenza indicata nel Frontespizio ove il Premio o la rata di Premio siano stati pagati entro tale data, salvo se diversamente convenuto con gli Assicuratori.

L'Assicurazione vale per le **Richieste di risarcimento** presentate per la prima volta agli **Assicurati** nel corso del **Periodo di Assicurazione**, o durante il Periodo di osservazione se previsto, purché riferite ad atti commessi posteriormente alla data di decorrenza, o di retroattività se prevista, indicata nel Frontespizio.

ART. 4- PERIODO DI OSSERVAZIONE

Se l'**Assicuratore** dovesse rifiutare di rinnovare o se la **Contraente** decidesse di non rinnovare la presente polizza, la **Contraente** avrà il diritto, per un periodo di 12, 24 o 36 mesi seguente la data di tale mancato rinnovo, di presentare **Richieste di risarcimento** relative a fatti commessi prima dell'inizio del Periodo di Osservazione e coperte dalla presente polizza.

Il massimo risarcimento per uno o più sinistri denunciati durante il periodo di polizza o durante il periodo di osservazione non potrà superare il massimale indicato nel Frontespizio della presente Polizza.

Questa clausola e diritti in essa contenuti non saranno validi in presenza di altra assicurazione stipulata dalla **Contraente** o dagli **Assicurati** che copra lo stesso rischio, così come non saranno validi qualora, durante il periodo di polizza, un'altra persona o un'altra società dovessero acquisire il controllo (così come definito dell'art. 2359 comma I, punti 1), 2), 3) e comma II del codice civile) della Contraente, ovvero qualora la stessa si fonda con un'altra società.

La **Contraente** dovrà, entro 30 giorni dalla data di mancato rinnovo della presente polizza, richiedere agli **Assicuratori** l'applicazione del periodo di osservazione a termini e condizioni come sopra definiti, indicando l'opzione temporale richiesta e con pagamento del premio addizionale pari all'ammontare indicato nel Frontespizio al punto H).

ART. 5- ESTENSIONE AI COSTI DI DIFESA PER INQUINAMENTO

A parziale deroga dell' art. 15- i) delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE l'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenni gli **Assicurati** per i **Costi di difesa** relativi a **Richieste di risarcimento** avanzati da terzi conseguenti ad **Inquinamento**.

La presente estensione di garanzia deve intendersi prestata fino a concorrenza di un sottolimito pari all'ammontare indicato nel Frontespizio al punto J), che s'intende per **Sinistro** e per **Periodo di Assicurazione** e non in aggiunta al massimale globale di polizza indicato nel Frontespizio.

ART. 6- ESTENSIONE DELLA GARANZIA A FAVORE DEGLI EREDI E DEI RAPPRESENTANTI LEGALI

In caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o bancarotta di ogni **Assicurato**, la polizza opererà a favore degli eredi o dei rappresentanti legali per le **Richieste di risarcimento** presentate nei loro confronti ed derivanti da atti dannosi commessi dagli **Assicurati** nell'esercizio delle funzioni e comunque notificate all'**Assicuratore** entro 24 mesi dalla data di cessazione della polizza.

ART. 7- ESTENSIONE DELLA GARANZIA A FAVORE DEI CONIUGI

La polizza opererà a favore del coniuge di un Amministratore, Dirigente o Sindaco, ma solo per la **Richiesta di Risarcimento** conseguente ad un Atto Illecito da essi commesso e che riguardi beni comuni dei coniugi.

ART. 8- ESTENSIONE ALLE SPESE DI PUBBLICITA'

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenni gli **Assicurati** dalle spese di pubblicità sostenute e concordate con l'Assicuratore per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria nel caso in cui una **Richiesta di risarcimento** risarcibile sia resa pubblica con qualunque mezzo.

La presente estensione di garanzia deve intendersi prestata fino a concorrenza di un sottolimito pari all'ammontare indicato nel Frontespizio al punto K), che s'intende per **Sinistro** e per **Periodo di Assicurazione** e non in aggiunta al massimale globale di polizza indicato nel Frontespizio.

ART. 9- ESTENSIONE AI SINISTRI IN MATERIA DI LAVORO (EPL INDIVIDUAL)

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenni gli **Assicurati**, per le **Richieste di risarcimento** avanzate da un dipendente o da un'autorità' o ente competente in materia lavorativa, basate o che siano conseguenza di: licenziamento ingiustificato, cessazione, inadempimento del contratto di lavoro, diffamazione, mobbing, maltrattamenti, grave mancanza di considerazione o violazione di leggi sul lavoro in tema di discriminazione.

ART. 10- ESTENSIONE ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Qualora previsto nella scheda di polizza (e previa autorizzazione da parte dell'Assicuratore), la qualifica di **Assicurato** è estesa a qualsiasi persona fisica che, alla data di effetto della presente polizza, su espressa designazione della **Contraente**, ricopra la carica di **Amministratore** o **Sindaco** di qualsiasi **Società Partecipata**, limitatamente a **Richieste di risarcimento** avanzate per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione** e relative alle funzioni svolte dopo la data di conferimento dell'incarico da parte della **Contraente**.

La presente estensione opera alle seguenti condizioni:

- § ciascun risarcimento verrà applicato in eccesso rispetto ad eventuali assicurazioni o altre forme di indennizzo predisposte a vantaggio degli **Assicurati** dalle **Società Partecipate** o per loro conto;
- § In caso di cessazione di un **Assicurato** dalla carica di **Amministratore** o **Sindaco** di qualsiasi **Società Partecipata**, la presente estensione opererà solo in relazione all'attività svolta prima della data di cessazione;
- § Per la quota di **Danni Patrimoniali** attribuibile all'**Assicurato** e derivante da mero vincolo di solidarietà, ma solo se la **Società Partecipata** sia in possesso di idonea polizza D&O;
- § Rimangono escluse le **Società Partecipate**:
 - i cui titoli azionari siano quotati in qualsiasi mercato finanziario;
 - operanti nei settori aerospaziale, telecomunicazioni, biotecnologie, informatico
 - che siano istituzioni finanziarie
 - costituite o aventi sede negli Stati Uniti d'America od in Canada
 - che alla data di acquisizione abbiano patrimonio netto negativo.

ART. 11- ESTENSIONE DELLA GARANZIA POSTUMA AI SOGGETTI RITIRATI

Si conviene che per gli **Assicurati** dimissionari o naturalmente decaduti da ogni incarico, la garanzia s'intenderà operante anche per le **Richieste di risarcimento** successive alla cessazione dell'incarico purché tali richieste siano relative ad azioni poste in essere dagli Assicurati nell'esercizio delle loro funzioni durante la durata dell'incarico e comunque notificate all'Assicuratore entro 60 mesi dalla data di cessazione della polizza.

La presente estensione non si applica in presenza di altra assicurazione per la Responsabilità civile degli Amministratori stipulata dalla **Contraente** o dagli **Assicurati**

ART. 12- ESTENSIONE DELLA GARANZIA AI SOCI NELLE S.R.L. (ART. 2476 VII COMMA DEL C.C.)

la polizza opererà a favore dei soci che, ai sensi dell'articolo 2476 comma VII del c.c., vengano considerati solidalmente responsabili con gli amministratori. Ai sensi della presente estensione e solo ai sensi della stessa:

- ai soci viene attribuita la qualifica di **Assicurati**;
- Sono escluse le **Richieste di risarcimento** da, o per conto di qualsiasi Socio della **Contraente**.

ART. 13- RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAI SOCI PER L'ESERCIZIO DELLE AZIONI SOCIALI DI RESPONSABILITA' IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA'

In caso di accoglimento da parte del Giudice delle azioni di responsabilità proposte da azionisti o soci (ex art. 2393 V comma e 2476 IV comma del c.c.), l'**Assicuratore** si impegna con la presente polizza a rimborsare alla **Contraente** i costi che la stessa debba sostenere per rimborsare le spese legali sostenute dagli attori per l'accertamento dei fatti.

ART. 14- ESTENSIONE AUTOMATICA DELLA GARANZIA ALLE NUOVE SOCIETÀ CONTROLLATE

La definizione di **Società Controllata** è automaticamente estesa alle nuove **Società Controllate** costituite o acquisite dalla **Contraente** durante il **Periodo di Assicurazione**, a condizione che il totale attivo delle nuove **Società controllate** non superi la percentuale indicata nel Frontespizio al punto M) di Totale Attivo consolidato della **Contraente**.

La presente estensione è limitata alle **Richieste di risarcimento** per atti posti in essere successivamente alla data di costituzione o acquisizione delle nuove **Società Controllate**.

Ai fini dell'applicazione dell'estensione automatica, si concorda che rimangono escluse le nuove **Società Controllate**:

- i) i cui titoli azionari siano quotati in qualsiasi mercato finanziario;
- ii) operanti nei settori della difesa, aerospaziale, telecomunicazioni, biotecnologie, informatico nonché le istituzioni finanziarie;
- iii) che alla data di acquisizione abbiano patrimonio netto negativo;
- iv) costituite o aventi sede negli Stati Uniti d'America ed in Canada

L'**Assicuratore**, una volta ottenute dalla **Contraente** le informazioni necessarie, si impegna a valutare l'inclusione in copertura delle nuove **Società Controllate** che non sono automaticamente incluse in base ai parametri sopra indicati ed eventualmente a formulare condizioni economiche e normative per l'estensione alle stesse della garanzia.

ART. 15- ESCLUSIONI

La presente Assicurazione non comprende:

- a) le **Richieste di risarcimento** derivanti da azioni dolose o fraudolente commesse dall'**Assicurato** e accertate con provvedimento definitivo in sede giudiziale. Ai fini dell'applicabilità' di questa esclusione la condotta di un **Assicurato** non sarà attribuita a qualsiasi altro **Assicurato**;
- b) le **Richieste di risarcimento** derivanti dall'effettivo ottenimento di qualsiasi vantaggio o profitto personale al quale l'**Assicurato** non abbia legalmente diritto. Ai fini dell'applicabilità' di questa esclusione la condotta di un **Assicurato** non sarà attribuita a qualsiasi altro **Assicurato**;
- c) danni fisici, morte, infortuni, malattie o danni arrecati a qualsiasi bene mobile o immobile;

- d) le **Richieste di risarcimento** derivanti dall'esercizio di specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi; l'esclusione non si applica alle richieste di risarcimento avanzate da un socio o un'azionista della contraente attraverso un'azione sociale di responsabilità che denunci la mancata supervisione e/o controllo da parte degli assicurati su coloro che hanno provveduto a fornire o che hanno mancato nella fornitura dei sopra citati servizi professionali;
- e) le **Richieste di risarcimento** presentate da un **Assicurato** nei confronti degli altri **Assicurati nei Paesi di common law**, fatta eccezione per:
 - i) le **Richieste di risarcimento** avanzate sotto forma di azione sociale di responsabilità;
 - ii) le **Richieste di risarcimento** in materia di lavoro;
 - iii) le azioni di regresso nei confronti degli **Assicurati** per **Richieste di Risarcimento** coperte ai sensi della presente polizza
- f) le **Richieste di risarcimento** di cui si era a conoscenza prima della data di decorrenza della presente polizza;
- g) le **Richieste di risarcimento** derivanti dalla mancata o inadeguata stipulazione di polizze di assicurazione;
- h) le multe, sanzioni, danni a carattere punitivo o esemplare e penalità in genere inflitte a qualunque titolo agli **Assicurati**;
- i) le **Richieste di risarcimento** derivanti da **Inquinamento**, fatta eccezione per le **Richieste di risarcimento** relative a **Danni Patrimoniali** subiti dalla **Contraente** e presentate da qualsiasi azionista della **Contraente** stessa (fermo quanto stabilito al successivo punto l);
- j) le **Richieste di risarcimento** relative all'attività di **Amministratore** svolta dagli assicurati in Fondi Pensione, Piani di condivisione degli utili o piani previdenziali aziendali;
- k) le **Richieste di risarcimento** relative ad offerte al pubblico o a privati di titoli azionari emessi dalla Società, con o senza pubblicazione di prospetto informativo
- l) le **Richieste di risarcimento** da, o per conto di, Soci o Azionisti della **Contraente** con partecipazione azionaria uguale o superiore alla percentuale indicata nel Frontespizio al punto N) del capitale sociale; questa esclusione non si applica quando tali Soci o Azionisti non abbiano deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o atti che siano all'origine delle **Richieste di risarcimento**.
- m) **Richieste di risarcimento** basate su, derivanti da o conseguenti a:
 - i) accordi finalizzati ad influire sui prezzi o condizioni di negoziazione di azioni o obbligazioni di qualsiasi società, derrate alimentari, materie prime, merci o valute, e, in genere, di qualsiasi valore negoziabile, a meno che tali accordi non siano stati conclusi nel rispetto di leggi e regolamenti;
 - ii) transazioni in titoli delle quali gli **Assicurati** abbiano beneficiato in quanto in possesso di informazioni non disponibili per altri operatori (Insider Trading);
 - iii) deprezzamento di investimenti imputabile a fluttuazioni di mercati finanziari, borse valori, merci o altri mercati, qualora tali fluttuazioni siano al di fuori del controllo degli **Assicurati**;
 - iv) conseguenti a mancato raggiungimento di risultati nell'investimento in titoli, merci o prodotti finanziari;
- n) Qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari o qualsiasi atto di terrorismo

CONDIZIONI GENERALI

ART. 16- DICHIARAZIONI

Gli **Assicurati** e la **Contraente** dichiarano di non essere a conoscenza di alcuna **Richiesta di risarcimento** alla data di inizio di validità della polizza e di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano ragionevolmente dare origine a **Richieste di risarcimento** coperte dalla presente polizza.

ART. 17- LIMITE D'INDENNIZZO

Il massimale specificato nel Frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile per tutti i sinistri derivanti da **Richieste di risarcimento** nei confronti di tutti gli **Assicurati** per ogni **Periodo di assicurazione**.

In caso di più **Richieste di risarcimento** originate da uno stesso atto dannoso dell'**Assicurato**, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste e più **Richieste di risarcimento** che traggano origine da uno stesso atto dannoso verranno considerate come un unico **Sinistro**.

ART. 18- SURROGAZIONE

A fronte di qualsiasi indennizzo relativo alla presente polizza, l'**Assicuratore** s'intenderà surrogato, sino al limite dell'indennizzo medesimo, in tutti i diritti di recupero che la **Contraente** e gli **Assicurati** vantano nei confronti di terzi. A tal fine la **Contraente** e gli **Assicurati** si impegnano a fornire la documentazione richiesta e compiere le azioni necessarie per il soddisfacimento di tali diritti.

ART. 19- ALTRE ASSICURAZIONI

La presente Assicurazione opera in eccedenza rispetto ai massimali di garanzia indicati in qualsiasi altra Assicurazione che copra il medesimo rischio.

ART. 20- DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha la durata indicata nel Frontespizio.

A parziale deroga dell'articolo 1899 del Codice Civile, la presente assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo e pertanto cesserà di produrre effetti alla scadenza senza alcun obbligo di comunicazione.

ART. 21- OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

La **Contraente** o gli **Assicurati** devono dare avviso scritto di ciascuna **Richiesta di risarcimento** all'**Assicuratore** per il tramite del broker entro 30 giorni dalla data in cui ne vengono a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento ai sensi del Codice Civile.

Gli **Assicurati** dovranno fornire all'**Assicuratore** tutte le informazioni inerenti al **Sinistro** e copia della relativa documentazione.

La **Contraente** e gli **Assicurati** non dovranno in alcun caso ammettere le proprie responsabilità, concludere transazioni in merito alla **Richiesta di risarcimento** o sostenere **Costi di difesa** senza il previo consenso scritto dell'**Assicuratore**. Tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

ART. 22- VARIAZIONE DEL RISCHIO

La **Contraente** deve dare comunicazione scritta all'**Assicuratore** di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'**Assicuratore** possono

comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'Assicurazione ai sensi del Codice Civile.

In caso di diminuzione del rischio, l'**Assicuratore** è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della **Contraente**.

Nel caso in cui, durante il periodo di polizza, la **Contraente** dovesse effettuare emissione o mancate emissioni dei Titoli della **Contraente** con o senza pubblicazione di un prospetto informativo, dovrà comunicarlo per iscritto all'**Assicuratore** allegando le informazioni richieste dallo stesso. Da parte sua l'**Assicuratore** si impegna ad analizzare le informazioni presentate riservandosi il diritto di valutare e modificare i termini della presente Assicurazione in relazione a quanto segnalato dalla **Contraente**.

Qualora, durante il periodo di polizza, un'altra persona o un'altra società dovessero acquisire il controllo (così come definito dell'art. 2359 comma I, punti 1),2),3) e comma II del codice civile) della **Contraente** ovvero la stessa si fonda con un'altra società, la presente polizza rimarrà in essere fino a naturale scadenza ma sarà valida esclusivamente per le **Richieste di Risarcimento** antecedenti la data di fusione o acquisizione. Su richiesta della **Contraente**, la presente copertura assicurativa potrà essere adeguata conseguentemente ed a discrezione dell'**Assicuratore**, a termini e condizioni da stabilire in base alle informazioni che dovranno essere trasmesse dalla **Contraente**.

ART. 23- GIURISDIZIONE

La presente polizza è valida per **Richieste di risarcimento** presentate contro gli **Assicurati** nei territori indicati nel Frontespizio "Limite territoriale"

ART. 24- LEGGE APPLICABILE

L'interpretazione della presente polizza verrà effettuata conformemente alle leggi dello Stato Italiano.

ART. 25- FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la **Contraente**.

ART. 26- CLAUSOLA BROKER

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto, per tutta la durata dello stesso (comprese eventuali proroghe e/o rinnovi), è affidata al broker di assicurazione Willis Italia S.p.A..

Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.

ART. 27- ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della **Contraente**.

ART. 28- SINISTRI DOLOSI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui la **Contraente** denunci un **Sinistro** essendo a conoscenza che lo stesso potrebbe essere falso e/o fraudolento, sia in ordine all'ammontare del **Danno Patrimoniale**, sia in ordine ad altri elementi determinanti, e/o nel caso in cui produca documenti o dichiarazioni falsi, e/o occulti prove, e/o agevoli gli intenti fraudolenti dei Terzi, la presente Polizza sarà risolta di diritto, senza alcuna restituzione del Premio, perdendo altresì la **Contraente** il diritto a qualsivoglia indennizzo. Fermo altresì restando per l'**Assicuratore** il diritto alla restituzione degli importi già versati e al risarcimento dell'eventuale danno provocato.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, la sottoscritta **Contraente** dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli:

Definizioni

Articolo 3 – Inizio e Termine della Garanzia (Claims Made)

Articolo 15– Esclusioni

Articolo 16- Dichiarazioni

Articolo 21 - Obbligazioni dell'Assicurato in caso di sinistro

Articolo 22– Variazione del rischio

Articolo 28– Sinistri dolosi Clausola risolutiva espressa